

## ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LE TERRE DEI PARCHI"

### Premesso che:

- l'Ente RISERVE NATURALI "FOCE SELE TANAGRO E MONTI EREMITA MARZANO" (di seguito "Ente Riserve") ha promosso un progetto denominato "**LE TERRE DEI PARCHI**" incentrato sulla coltivazione di prodotti della filiera cerealicola (prioritariamente rispetto ad altre filiere di interesse specifico) su terreni sottoutilizzati o inutilizzati con l'obiettivo della creazione di un modello efficiente per la coltivazione biologica di varietà antiche e autoctone di frumento ed altri cereali in alcuni areali pianeggianti e pedecollinari ricadenti nei Comuni della Comunità dell'Ente Riserve;
- al fine della promozione e dell'attuazione di predetto progetto, l'Ente Riserve ha previsto la stipula di un protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA);
- in attuazione del predetto accordo, l'Ente Riserve ha provveduto a pubblicare Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare le seguenti categorie di soggetti da coinvolgere nel progetto:
  - aziende agricole proprietarie di terreni incolti o sottoutilizzati che intendono renderli disponibili per la coltivazione di prodotti della filiera cerealicola;
  - aziende agricole di piccole dimensioni condotte con metodo biologico o disposte alla conversione di tutto o parte dei propri terreni ai criteri di agricoltura organica;
  - centri di raccolta per lo stoccaggio dei cereali prodotti dalle aziende agricole;
  - aziende specializzate nella molitura di prodotti biologici;
  - aziende specializzate nella trasformazione degli sfarinati ottenuti in pane e/o pasta;
  - aziende specializzate nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
  - altri soggetti comunque operanti nella filiera dei cereali.

### TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

L'Ente RISERVE NATURALI "FOCE SELE TANAGRO" E "MONTI EREMITA MARZANO"

### E

- le imprese agricole di produzione primaria, firmatarie in calce;
- i centri specializzati nello stoccaggio dei cereali, firmatari in calce;
- le imprese di trasformazione, firmatarie in calce;
- gli ulteriori soggetti specializzati nella commercializzazione, firmatari in calce.

di seguito individuati "parti"

### SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

## SEZIONE PRIMA Parte generale

### Art. 1 – Scopi e finalità dell’accordo

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire un legame di carattere contrattuale, regolando il rapporto tra le parti e stabilendo ruoli, obblighi, impegni, vincoli e responsabilità reciproche, il tutto finalizzato ad orientare i comportamenti individuali in termini di scelte da compiere e di investimenti da realizzare e, quindi, ad aumentare la possibilità di conseguire effetti consistenti e duraturi sulla filiera dei cereali.

### Art. 2 – Oggetto dell’accordo

L’accordo si riferisce alla filiera dei cereali ed implica la realizzazione coordinata delle seguenti azioni:

- coltivazione di diversi tipi di cereali (come indicato nel Disciplinare di produzione “**LE TERRE DEI PARCHI**”) sui terreni resi disponibili dalle aziende agricole coinvolte nel progetto;
- conservazione della granella in strutture specializzate;
- lavorazione e molitura dei cereali e produzione di cereali decorticati, farine e semole;
- trasformazione delle farine/semole per la produzione di prodotti da forno e pasta;
- commercializzazione dei diversi prodotti realizzati;
- realizzazione di innovazioni organizzative legate a tutte le fasi della filiera;
- diffusione del modello e disseminazione dei risultati presso altre aziende agricole di piccola dimensione interessate alla diversificazione/riconversione produttiva, giovani ed altre aziende ricadenti in Comuni esterni alla Comunità dell’Ente Riserve.

### Art. 3 – Impegno a rispettare le norme di coltivazione e trasformazione biologica

Le parti si impegnano a rispettare i dettami stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di produzione biologica. Inoltre, si impegnano a uniformarsi a quanto riportato nel Disciplinare di produzione “**LE TERRE DEI PARCHI**”

### Art. 4 – Individuazione e compiti del Capofila

Le parti individuano quale Capofila del presente accordo l’Ente Riserve Naturali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”.

Compete al Capofila svolgere funzioni di iniziativa, regolazione, coordinamento e controllo, promozione e pubblicizzazione delle attività e del progetto nel suo complesso, nonché implementare la vendita ‘diretta’ dei prodotti di cui all’art. 2.

Il Capofila è titolare esclusivo dei marchi “**LE TERRE DEI PARCHI**” e “**IL FIORE DEL PARCO**” e di tutti i diritti ad essi connessi; potrà cederli ovvero concederne l’utilizzo ad altri soggetti, a titolo gratuito o oneroso, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e coerentemente con le finalità di progetto.

Fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell’ambito del presente accordo, il Capofila non risponde delle inadempienze dei singoli soggetti partecipanti riservandosi il diritto di agire ai sensi dell’art. 17 del presente Accordo.

### Art. 5 – Quantitativi di materie prime prodotte e conferite dalle imprese agricole

Le imprese agricole si impegnano a comunicare al Capofila la superficie coltivata nell’ambito di questo progetto utilizzando il modello reso disponibile dallo stesso (**Allegato 1**). In particolare, entro il 31 ottobre di ogni annata agraria gli imprenditori agricoli comunicheranno al capofila la superficie che intendono seminare ed entro il 30 gennaio successivo inoltreranno una comunicazione in cui si riportano le superfici effettivamente seminate, allegando la fattura di acquisto del seme. Il seme da utilizzare sarà esclusivamente acquistato dai rivenditori indicati dal Capofila. Il processo produttivo verrà svolto osservando fedelmente quanto stabilito dall’**Art. 3**. La granella prodotta verrà consegnata – durante la raccolta – tutta o in parte (almeno l’80% della granella raccolta) esclusivamente a strutture specializzate nella conservazione dei cereali o ai molini coinvolti nel progetto. Gli imprenditori agricoli comunicheranno al capofila dopo la raccolta, ma comunque entro il 30 luglio, le quantità totali di granella effettivamente prodotta. Il Capofila si riserva il diritto di far ritirare il prodotto all’esito di verifiche qualitative dello stesso. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Capofila può concedere alle aziende agricole una deroga su quanto stabilito in questo articolo relativamente ai

quantitativi di granella da conferire.

#### **Art. 6 – Quantitativi di materie prime stoccate presso strutture specializzate**

Le strutture specializzate per la conservazione della granella si impegnano a stoccare secondo le richieste del Capofila del progetto (stoccaggio differenziato per specie, per cultivar e per tenore proteico) tutti i cereali prodotti/forniti dalle imprese agricole conferendoli alle strutture di prima trasformazione coinvolte nel progetto secondo un calendario che il Capofila concorderà con i trasformatori entro il mese di settembre successivo alla raccolta.

#### **Art. 7 – Quantitativi di materie prime lavorate dalle aziende di prima trasformazione**

Le imprese di prima trasformazione si impegnano a lavorare tutta la materia prima fornita dalle strutture specializzate nello stoccaggio o ricevuta direttamente dalle imprese agricole che aderiscono al progetto secondo il calendario concordato con il Capofila.

#### **Art. 8 – Quantitativi di semilavorato lavorato dalle aziende di seconda trasformazione**

Le imprese di seconda trasformazione si impegnano a lavorare tutta la farina/semola prodotta dai molini coinvolti nel progetto per ottenere prodotti da forno e pasta. La trasformazione dei semilavorati avverrà secondo un calendario concordato con il Capofila.

#### **Art. 9 – Quantitativi di prodotti finiti commercializzati da ditte specializzate**

Le imprese di commercializzazione comunicheranno entro il mese di settembre di ogni anno i volumi di prodotti finiti che intendono commercializzare definendo un calendario di consegne dei prodotti finiti concordato con il Capofila.

#### **Art. 10 – Verifiche**

Le imprese agricole e le altre parti coinvolte nel progetto consentiranno in qualsiasi momento ai tecnici nominati dal Capofila di verificare l'adempimento degli obblighi previsti da questo accordo con visite presso le aziende o con altri mezzi idonei al processo informativo fornendo la necessaria documentazione.

#### **Art. 11 – Obblighi dei partecipanti**

Le parti che si impegnano a:

- rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché ad espletare tutti gli adempimenti previsti nel progetto;
- rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo.

#### **Art. 12 – Subentri, nuovi ingressi e modifiche**

Le parti concordano che sono devolute al capofila le modalità in base alle quali egli valuta eventuali richieste di subentri e di nuovi ingressi nel presente accordo, nonché modifiche ai contenuti del presente accordo che comunque dovranno essere accettate da tutte le parti.

#### **Art. 13 – Recesso**

Le parti potranno recedere dal seguente accordo informando il Capofila per mezzo di una comunicazione via PEC. In particolare, le aziende agricole potranno recedere dall'accordo dopo la raccolta ed entro il 30 settembre di ogni anno.

Le rimanenti parti potranno recedere dal seguente accordo dandone comunicazione dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno. In ogni caso, il recesso da parte degli operatori della filiera avrà effetto dall'anno successivo fermo restando il rispetto degli impegni già assunti.

#### **Art. 14 – Responsabilità specifiche del capofila**

Il capofila risponde nei confronti degli operatori della filiera per eventuali danni economici connessi al mancato espletamento di tutti gli adempimenti posti a suo carico.

#### **Art. 15 – Responsabilità dei partecipanti all'accordo**

Le parti rispondono nei confronti degli altri partecipanti per inadempimento relativo alla mancata esecuzione di prestazioni/attività/obblighi/impegni assunti con il presente accordo, nonché per

eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata realizzazione del progetto di filiera.

#### **Art. 16 – Sanzioni**

Le parti che non rispetteranno quanto previsto dagli **Artt.** dal **5** al **9** verranno prima richiamate al rispetto dell'accordo da parte del Capofila mediante comunicazione scritta inviata via PEC. Le stesse avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per conformarsi a quanto riportato nell'accordo. Trascorsi i 15 giorni senza che le parti si siano conformate o abbiano giustificato il motivo delle loro inadempienze, il Capofila può procedere a escludere gli inadempienti dall'accordo. Ferme restando le sanzioni di cui al successivo **Art. 31**, il Capofila potrà rivalersi anche dal punto di vista economico nei confronti degli inadempienti nel caso in cui il loro atteggiamento abbia causato danno ad altre parti coinvolte nel presente accordo.

### **SEZIONE SECONDA**

#### **Clausole riferite alle caratteristiche qualitative della materia prima, alla sua tracciabilità e al suo prezzo**

#### **Art. 17 – Caratteristiche qualitative granella prodotta**

**Fumento duro:** La granella prodotta per essere avviata allo stoccaggio e successivamente alla trasformazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: purezza varietale 95%; umidità massima 12%; sostanze azotate min. 14,5 %; peso specifico min. 78 kg/hl, spezzati striminziti max 8%; tenero max 1%; volpati max 8%; bianconati max 20%.

**Fumento tenero:** La granella prodotta per essere avviata allo stoccaggio e successivamente alla trasformazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: purezza varietale 95%; umidità massima 12%; sostanze azotate min. 12,0 %; peso specifico min. 78 kg/hl, spezzati striminziti max 8%; volpati max 8%; bianconati max 20%.

**Farro:** La granella prodotta per essere avviata allo stoccaggio e/o successivamente alla trasformazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: purezza varietale 95%; umidità massima 12%.

#### **Art. 18 – Impegni relativi alla tracciabilità della materia prima e dei prodotti trasformati**

Le parti concordano che per garantire la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti trasformati verrà utilizzato uno strumento informatico reso disponibile dal Capofila.

#### **Art. 19 – Prezzo della granella prodotta dalle aziende agricole**

Per la granella rispondente alle caratteristiche qualitative indicate all'**Art. 17** il prezzo per quintale di granella commercializzata sarà determinato in base ai costi di produzione incrementati del 25%, considerando la produzione media della specie/cultivar nell'areale in cui è localizzata l'azienda che aderisce al progetto.

**Esempio:** Costi di produzione pari a 820,00 euro; incremento del 25% pari a 205,00 euro; produzione media relativa allo specifico areale di produzione 18 q.li/ha.

$$\text{Prezzo q.le} = (820,00 \text{ euro} + 205,00 \text{ euro})/18 \text{ q.li/ha}$$

$$\text{Prezzo q.le} = 57 \text{ euro}$$

Il Capofila renderà noti i prezzi di cui al presente articolo con modalità idonee a garantirne la conoscenza a tutti gli operatori coinvolti nella filiera.

#### **Art. 20 – Costo per lo stoccaggio delle materie prime presso strutture specializzate**

I costi riconosciuti alle strutture specializzate nella conservazione della granella corrisponderanno all'offerta più bassa trasmessa all'Ente RISERVE NATURALI "FOCE SELE TANAGRO E MONTI EREMITA MARZANO" dalle aziende che avranno manifestato la loro adesione all'iniziativa.

#### **Art. 21 – Costo per la prima trasformazione della granella**

I costi della prima trasformazione della granella riconosciuti alle strutture specializzate corrisponderanno all'offerta più bassa trasmessa all'Ente RISERVE NATURALI "FOCE SELE TANAGRO E MONTI EREMITA MARZANO" dalle aziende che avranno manifestato la loro adesione all'iniziativa, purché tali aziende rispettino i requisiti di certificazione necessari e siano in grado di soddisfare gli standard di lavorazione e di resa richiesti dal Capofila.

#### **Art. 22 – Norme particolari per i processi di prima trasformazione della granella**

La semola prodotta dovrà presentare le seguenti peculiarità:

- umidità < 15%;
- odore = assenza di odori anomali (ad esempio rancido);
- ceneri < 0,85% su s.s.
- proteine = valore coerente con le caratteristiche qualitative della granella ricevuta;
- glutine = valore coerente con le caratteristiche qualitative della granella ricevuta;
- colore della semola “indice b” = coerente con le caratteristiche qualitative della granella consegnata;
- punti neri < 5 per dm<sup>2</sup>;
- parti cruscali < 10 per dm<sup>2</sup>;
- standard microbiologici = nel limite di legge;
- micotossine = nel limite di legge;
- residui metalli pesanti = nel limite di legge;
- residui di fitofarmaci = assenti;
- frammenti di insetti, insetti interi e peli di roditori = assenti.

#### **Art. 23 – Costi per la seconda trasformazione**

I costi della seconda trasformazione riconosciuti ai pastifici e panifici corrisponderanno all’offerta più bassa trasmessa all’ Ente RISERVE NATURALI “FOCE SELE TANAGRO E MONTI EREMITA MARZANO” dalle aziende che avranno manifestato la loro adesione all’iniziativa, purché tali aziende rispettino i requisiti di certificazione necessari e siano in grado di soddisfare gli standard di lavorazione e di resa richiesti dal Capofila.

#### **Art. 24 – Norme particolari per i processi di seconda trasformazione (pastificazione)**

La pasta prodotta da semola di grano dovrà presentare le seguenti peculiarità:

- umidità < 12,5%;
- pasta omogenea = stesso tempo di cottura;
- assenza di bottature
- odore = assenza di odori anomali (ad esempio rancido);
- ceneri < 0,85% su s.s.
- proteine = valore coerente con le caratteristiche qualitative della semola ricevuta;
- glutine = valore coerente con le caratteristiche qualitative della semola ricevuta;
- colore della pasta “indice b” = coerente con le caratteristiche qualitative della semola ricevuta;
- punti neri < 5 per dm<sup>2</sup>;
- parti cruscali < 10 per dm<sup>2</sup>;
- standard microbiologici = nel limite di legge;
- micotossine = nel limite di legge;
- residui metalli pesanti = nel limite di legge;
- residui di fitofarmaci = assenti;
- frammenti di insetti, insetti interi e peli di roditori = assenti.

Le caratteristiche dei prodotti diversi dalla pasta saranno indicate dal Capofila con modalità idonee a garantirne la conoscenza a tutti gli operatori coinvolti nella filiera.

#### **Art. 25 – Commercializzazione del farro, della pasta e dei prodotti da forno**

Le aziende specializzate nella commercializzazione di prodotti alimentari che avranno manifestato la loro adesione all’iniziativa si impegnano a produrre un’offerta al rialzo ponendo a base d’asta l’importo corrispondente alla remunerazione dei costi della filiera (produzione, stoccaggio, prima e seconda trasformazione, packaging, oneri e accessori), agganciata a diversi range di prezzo che si intende praticare al mercato, come determinati nella lettera d’invito ad offrire. Resta inteso che la commercializzazione del prodotto dovrà avvenire nel rispetto dei principi dell’Ente Riserve, coerentemente alle finalità istituzionali perseguite.

Il Capofila si riserva in ogni caso il diniego di pratiche di commercializzazione che ritenesse non

conformi ai propri scopi istituzionali.

## **SEZIONE TERZA**

### **Disciplina dei marchi registrati e aspetti finanziari**

#### **Art. 26 – Norme sull'utilizzo del Marchio**

Il Capofila concede a titolo oneroso l'utilizzo dei marchi "**LE TERRE DEI PARCHI**" e "**IL FIORE DEL PARCO**" agli operatori della commercializzazione sottoscrittori del presente contratto.

Entro il 30 agosto di ogni anno il Capofila comunicherà il prezzo dell'utilizzo dei marchi sopra citati, o di ulteriori marchi realizzati con il presente progetto, con modalità idonee a garantirne la conoscenza a tutti gli operatori coinvolti nella filiera.

I ricavi di cui al precedente comma sono 'esclusivamente' destinati al fondo di cui al successivo articolo.

#### **Art. 27 – Fondo di salvaguardia per lo sviluppo del progetto "LE TERRE DEI PARCHI"**

È istituito il Fondo di salvaguardia per lo sviluppo del progetto "LE TERRE DEI PARCHI", (di seguito 'FONDO') avente specifica destinazione. Il FONDO è inserito nel bilancio dell'Ente Riserve.

Il FONDO ha le seguenti finalità:

- stabilizzare la filiera cerealicola di cui al presente contratto, limitando le oscillazioni dei prezzi nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita;
- diffondere il progetto "**LE TERRE DEI PARCHI**" e garantirne la sua espansione come modello da applicare anche ad altre produzioni agro-alimentari di specifico interesse;
- sostenere i costi di marketing e comunicazione del progetto;
- garantire il sistema dei controlli di cui al presente contratto;
- garantire il supporto tecnico-amministrativo ed il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, del progetto;
- avviare specifici studi e progetti di ricerca di alto valore scientifico, con particolare riferimento alla salubrità delle produzioni e sostenibilità ambientale dei processi produttivi, salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio.

Il FONDO è alimentato con le somme ricavate per effetto dell'utilizzo dei marchi "**LE TERRE DEI PARCHI**" e "**IL FIORE DEL PARCO**", nonché di ogni altro marchio ad essi connesso, con contributi di soggetti pubblici e privati, sponsorizzazioni, atti di liberalità, ricavi da vendita 'diretta' dei prodotti del progetto medesimo ed ogni altra entrata ad esso riferibile in via diretta.

#### **Art. 28 – Norme di dettaglio sui rapporti finanziari tra i contraenti**

Gli acquisti e le vendite di beni e servizi tra tutti gli operatori coinvolti nel presente accordo avverranno con emissione di regolare fattura, secondo norme di legge, ai prezzi indicati dal Capofila sulla scorta dei precedenti articoli.

Il Capofila renderà noti i predetti prezzi con modalità idonee a garantirne la conoscenza a tutti gli operatori coinvolti nella filiera.

In particolare, non escludendosi altri acquisti o vendite che si rendessero necessari nel corso dell'attuazione del presente Accordo, i principali processi di compravendita avverranno con le seguenti modalità:

- gli operatori della prima trasformazione selezionati dal Capofila acquisteranno la granella dagli imprenditori agricoli aderenti all'Accordo;
- gli operatori della seconda trasformazione acquisteranno la semola/la farina dagli operatori della prima trasformazione aderenti all'Accordo e tutte le altre materie prime necessarie a produrre la pasta/il pane (o derivati), ivi compresi gli acquisti di confezioni, etichette e quant'altro necessario alla commercializzazione del prodotto a norma di legge;
- gli operatori della commercializzazione acquisteranno il prodotto finito e confezionato dagli operatori della seconda trasformazione riconoscendo al Capofila le royalty oggetto del presente Accordo, previa emissione di regolare fattura dell'Ente.

## SEZIONE QUARTA Disposizioni finali

### Art. 29 – Durata

La durata dell'accordo è di anni 3 e decorre dalla sottoscrizione del presente accordo e cesserà alla conclusione dell'annata agraria 2022. È espressamente escluso il rinnovo tacito.

### Art. 30 – Controversie

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo è competente il foro di Salerno.

### Art. 31 – Penali e risarcimento danni

Le parti concordano che in caso di mancata realizzazione da parte di un partecipante diretto degli interventi previsti di sua competenza, oltre all'esclusione dal presente Accordo si prevedono le seguenti penali:

- somma pari al 5% del valore della transazione economica ai prezzi definiti con il presente Accordo.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno subito da parte degli operatori sottoscrittori del presente Accordo.

### Art. 32 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

## SEZIONE QUINTA Norme transitorie per l'annata agraria 2018/2019

### Art. 33 Determinazione dei prezzi per l'annata agraria 2018/2019

Il Capofila rende noti agli operatori sottoscrittori del presente Accordo i prezzi dell'annata agraria 2018/2019 (**Allegato 2**).

### Art. 35 Determinazione delle modalità di acquisto di beni e servizi per l'annata agraria 2018/2019

Ai fini dello sviluppo sperimentale del progetto pilota "**LE TERRE DEI PARCHI**", per l'annata agraria 2018/2019 l'Ente Capofila, con l'eventuale compartecipazione di altri Parchi o Riserve Naturali o Enti aderenti al progetto in qualità di partner, procederà all'acquisto dei grani dagli operatori agricoli produttori e sosterrà tutti i costi, diretti ed indiretti, di prima e seconda trasformazione.

L'Ente Capofila procederà alla vendita dei prodotti finiti agli operatori della commercializzazione, incluso i diritti di utilizzo dei marchi "**LE TERRE DEI PARCHI**" e "**IL FIORE DEL PARCO**", incassando le relative somme e destinando quanto dovuto al Fondo di cui all'art. 28.

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Sottoscrizioni**

Soggetto capofila

Denominazione, ragione sociale e sede	Rappresentante legale	Firma

Imprese di produzione primaria:

Denominazione, ragione sociale e sede	Rappresentante legale	Firma

Imprese di prima trasformazione

Denominazione, ragione sociale e sede	Rappresentante legale	Firma

Imprese di seconda trasformazione

Denominazione, ragione sociale e sede	Rappresentante legale	Firma

Imprese di commercializzazione

Denominazione, ragione sociale e sede	Rappresentante legale	Firma

Altri soggetti

Denominazione, ragione sociale e sede	Rappresentante legale	Firma



**ALLEGATO 2**

<b>DETERMINAZIONE DEI PREZZI PER L'ANNATA AGRARIA 2018/2019</b>	
<b>Transazione</b>	<b>Prezzo (€)</b>
Prezzo di vendita della granella prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Prezzo di vendita del servizio di trasporto della granella prodotta agli operatori della prima trasformazione per chilogrammo	
Prezzo di vendita del servizio di molitura della granella prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Prezzo di vendita della semola prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Costo di acquisto delle confezioni (packaging) di pasta 'IL FIORE DEL PARCO' per unità da 500 grammi	
Prezzo di vendita del servizio di pastificazione della semola prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Prezzo di vendita delle confezioni di pasta 'IL FIORE DEL PARCO' per unità da 500 grammi	
Costo di acquisto dei diritti di utilizzo dei marchi di cui all'art. 27 del presente accordo contrattuale per ogni chilogrammo di pasta (royalty)	

***I prezzi sono indicati al netto dell'IVA.***

***I prezzi sono concordati con le aziende aderenti e visibili e trasmessi solo ad esse.***

<b>DETERMINAZIONE DEI PREZZI PER L'ANNATA AGRARIA 2019/2020</b>	
<b>Transazione</b>	<b>Prezzo (€)</b>
Prezzo di vendita della granella prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Prezzo di vendita del servizio di trasporto della granella prodotta agli operatori della prima trasformazione per chilogrammo	
Prezzo di vendita del servizio di molitura della granella prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Prezzo di vendita della semola prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Costo di acquisto delle confezioni (packaging) di pasta 'IL FIORE DEL PARCO' per unità da 500 grammi	
Prezzo di vendita del servizio di pastificazione della semola prodotta dalle aziende agricole per chilogrammo	
Prezzo di vendita delle confezioni di pasta 'IL FIORE DEL PARCO' per unità da 500 grammi	
Costo di acquisto dei diritti di utilizzo dei marchi di cui all'art. 27 del presente accordo contrattuale per ogni chilogrammo di pasta (royalty)	

***I prezzi sono indicati al netto dell'IVA.***

***I prezzi sono concordati con le aziende aderenti e visibili e trasmessi solo ad esse.***